



APPUNTI LUISS

STORIA DEL DIRITTO

APPUNTI & RIASSUNTI MR.

*Lezioni del Professor A. Errera ~ Introduzione allo studio della Storia del Diritto
(Hespana) ~ Lineamenti di Epistemologia Giuridica (A. Errera) ~ Studi di Storia del
diritto Medioevale e Moderno (F. Liotta)*

SOMMARIO

<i>Preambolo (L'importanza della storia del diritto)</i>	5
<i>Concetti giuridici fondamentali.</i>	10
<i>La realtà giuridica nella Grecia Classica</i>	11
<i>Civiltà latino-classica</i>	14
<i>Periodo pre-medievale.</i>	16
<i>Diritto Barbarico</i>	22
<i>Il progetto di Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis.</i>	24
<i>Diritto Longobardo e influenza longobarda in Italia.</i>	27
<i>L'avvento dei Franchi, la cacciata dei longobardi e la nascita del Sacro Romano Impero.</i>	29
<i>La logica feudale.</i>	33
<i>La cultura e la scienza giuridica nel periodo alto-medievale.</i>	37
<i>La riscoperta del Digesto.</i>	39
<i>Una rivoluzione scientifica; il passaggio al basso-medioevo.</i>	41
<i>Nascita delle scuole episcopali</i>	43
<i>L'esperienza cittadina.</i>	44
<i>L'organizzazione Politico-giuridica nella città</i>	47
<i>Riscoperta e studio del diritto romano.</i>	49
<i>Nascita del Decretum.</i>	53
<i>La scuola della Glossa.</i>	54
<i>Riepilogo del sistema delle fonti basso-medioevale.</i>	57
<i>Crisi del periodo medievale.</i>	59
<i>Realtà del diritto canonico.</i>	61
<i>Nascita dell'Umanesimo.</i>	62
<i>L'assolutismo.</i>	65
<i>Panoramica del diritto durante l'assolutismo.</i>	68
<i>Giuspositivismo e Giusnaturalismo.</i>	69
<i>Il Codice Napoleonico</i>	72
<i>Innovazione e definizione di Codice.</i>	75
<i>La polemica sulla codificazione.</i>	78
<i>Paralleli geografici.</i>	80
<i>Appendici</i>	85

PREAMBOLO (L'IMPORTANZA DELLA STORIA DEL DIRITTO)

Sebbene la differenza fra tecnico del diritto e giurista possa sembrare molto sottile, le competenze e le conoscenze che connotano queste due figure professionali sono ben diverse. Il tecnico del diritto, non possedendo gli strumenti giusti per approcciarsi alle leggi, non può far altro che leggerle e applicarle così come si presentano, riconoscendogli una validità universale; il giurista, invece, possedendo capacità critiche e una conoscenza profonda del diritto e della sua storia, è in grado di approcciarsi in maniera differente al testo normativo, interpretandolo e attualizzandolo. Il diritto è storia, per tale ragione va inquadrato nella sua dimensione storica: solo ricostruendo il quadro storico di una norma, è possibile comprenderne l'essenza.

Utilizzando una metafora più concreta, si potrebbe confrontare il sapere umano a una biblioteca. Naturalmente questa, per ovvie ragioni di spazio, dopo aver raggiunto il proprio limite, non può più accogliere nuove pubblicazioni e testi. Trattandosi di argomenti di tipo scientifico, o medico, si potrebbe ovviare al problema eliminando quei testi ormai superati, il cui utilizzo delle meccaniche e delle tecniche su esposte potrebbe rivelarsi nocivo; ma lo stesso non è applicabile al diritto, o ad altre materie umanistiche, dove la formazione e l'evoluzione di un dato concetto sono indispensabili, se non vitali.

Le norme 2712 e 2713 possono senza dubbio costituire una prova palese della differenza che intercorre fra il tecnico del diritto e il giurista, e sull'importanza di approcciarsi in maniera critica alla legge, tentando di finalizzarla al nostro oggi.

La norma 2712 riguarda l'esposizione delle prove: « ... prove del tipo fonografico o meccanico ...»; tale norma, risalente al 1942, non ha subito mutazioni, se non durante il 2005, dove è stata integrata la possibilità di prove di tipo informatico; l'utilizzo di tale norma nella sua forma originale rileva che, sebbene quest'ultima sia nata in un momento storico ben diverso dal nostro, il giurista ne ha compresa la storia ed è perfettamente in grado di rapportarla ai nostri bisogni. Tale possibilità ci è stata offerta da un giusto utilizzo dello strumento linguistico da parte del giurista autore del codice: adoperando il termine "meccanico", si aprono le porte alle possibili evoluzioni scientifiche e tecnologiche, prevedendo, come giusto che sia, nel futuro un'evoluzione.

La norma 27132, invece, pone l'accento su come la storia del diritto sia uno strumento indispensabile del giurista. La norma porta all'attenzione del lettore le "tacche di contrassegno", un metodo che risale al Medioevo. Il tecnico del diritto, in quest'occasione, non possiede in alcun modo i mezzi per comprendere questa disposizione, il giurista invece sì. Essendo una norma scritta nell'Italia del 1942, si riferisce all'unico metodo infallibile che avevano i contadini italiani analfabeti per contrassegnare lo scambio di merce: a fronte di una somministrazione occorre una contro somministrazione dopo una certa erogazione e le tacche di contrassegno permettono di tenerne memoria senza che le parti possano falsare i dati. L'articolo, oggi, ha esaurito la sua funzione alla luce delle moderne tecnologie, ma solo il giurista può intervenire comprendendone la possibilità di eliminazione.

“Il presente si conosce solo tramite il passato”.

Questa citazione ci permette di avvicinarci alla norma giuridica nella maniera più appropriata, permettendoci di non cadere nel dogmatismo giuridico, ossia intendere la disposizione legislativa come un dogma. La norma giuridica va interpretata, e relazionata al luogo, periodo e caso in cui ci si trova; **il diritto è dinamico.**

Accettare la legge come un dogma è un errore madornale, poiché le norme, scritte in periodi storici differenti, spesso sono erranee, contraddittorie. Ne è un esempio, la norma 2247 del diritto commerciale, che definisce il concetto di società. La norma, sebbene sembri confermare un concetto imprescindibile, di per sé è sbagliata se confrontata direttamente ai tipi di società esistenti. Infatti, l'articolo indica come Società un gruppo d'individui che perseguono un fine comune, e vi è un utilizzo comune di questa da parte di tutti i membri. La definizione esposta dall'articolo, facilmente riconducibile al normale concetto di società, non rispecchia, per esempio, il concetto di società di capitali, come la SPA, dove si può essere socio anche possedendo un'unica azione, ma si è ben lontani dalla possibilità di poter gestire il capitale. La definizione di Società stride quindi con la realtà.

Ci si domanda quindi come si è potuta realizzare una definizione che non rispecchiasse il reale; per afferrarne le motivazioni, il giurista deve andare a ritroso sino all'Antico Testamento, partendo dal concetto di prestito o mutuo. L'Antico Testamento indicava il mutuo come *dare senza ricevere*, un dare misericordioso, un concetto che non contiene nessuna meccanica di profitto.

Exodus, XXII, 24-26: “Chi vuole dare un bene fungibile o denaro, non può chiedere interessi perché Dio è misericordioso.

Luca, VI, 35: “mutuum date nihil inde sperantes”, “Date in mutuo senza sperare nulla”

Nell'*Urbs* questo concetto è riproposto; i beneficiari del prestito avevano l'obbligo di restituire ciò che gli era stato prestato; non era, quindi, prevista alcuna meccanica di profitto, sebbene il ritorno della somma pattuita fosse garantito. Luca utilizza un termine giuridico, “mutuum”: chi legge usa le leggi romane, quindi è consapevole di cosa si parli e sa che la caratteristica del mutuo è la gratuità. Luca specifica il concetto in quanto se i romani vogliono la restituzione di ciò che hanno prestato, ma per i cristiani bisogna prestare senza sperare nulla, ossia donare senza sperare di ricevere il prestato indietro: non era conveniente per la propria anima attendere il ritorno della cifra prestata. Le parole di Luca, in periodo medievale, furono elaborate e inserite nel diritto canonico, diventando un precetto giuridico, una norma. Il cristiano non può ricevere alcun vantaggio economico dalla cifra prestata, non può vantare nessun profitto, pena la scomunica e la confisca dei beni.

Il diritto canonico si assicurava che la possibilità, esclusiva di Dio, di dare frutti, fosse preclusa al denaro.

Con la nascita delle città in questo stesso periodo, il motore economico, specie in Italia, è il mercante, un raffinatissimo imprenditore. Il mercante trasforma le città, le rende lussuose, facendo fruttare il proprio denaro. La logica finora delineata comincia così a incrinarsi, il mercante ha bisogno d'ingenti somme di denaro, organizzare ricche produzioni gestendo finanziamenti esterni.

Il mercante diventa riconducibile alla figura del povero, e gli investimenti di cui ha bisogno al concetto di mutuo.

Per scavalcare il divieto imposto dal diritto canonico, i mercanti concepiscono una raffinata strategia: chiamano il mutuo diversamente, concepiscono **la società** legata ai capitali e non più familiare come finora concepita.

La teologia non può imporre alcun divieto, e l'investimento diventa così lecito. E ancora oggi si chiama Società, la società di capitali, anche se il suo concetto stride con la normale definizione.

Il compito della storia del diritto è integrare nelle competenze del giurista lo spirito critico, modificare l'approccio del giurista alle norme, fuggire dal culto del diritto, utilizzarlo ma non pensarlo come eterno e definitivo. La storia del diritto va intesa non come un arsenale di cose vecchie, ma come uno strumento di funzione pedagogica.

Il diritto è contingente, relativo e storicamente mutevole.

HESPANA - Il compito della storia del diritto è proprio quello di mettere in discussione il nostro diritto e il presupposto che questo sia per forza di cose razionale, necessario e definitivo. Il diritto è sempre relazionato a una società, a un territorio e a un'epoca storica; per questo non solo è locale, ma soprattutto è destinato a mutare con l'evoluzione dei suoi destinatari. La storia del diritto evita che gli studiosi della giurisprudenza idolatrino un sistema che suscita già di per sé l'obbedienza in coloro la cui libertà è limitata dalle norme. Esso fa parte di un meccanismo ancora più ampio votato a costruire il consenso intorno alla disciplina sociale. Sebbene il diritto porti naturalmente all'obbedienza e alla presupposizione di legittimità, ha bisogno d'esser legittimato e che si costruisca un consenso sociale sul fondamento della sua obbligatorietà. Max Weber (1865-1920) teorizzò che i maggiori argomenti attraverso i quali il diritto potesse legittimarsi erano la tradizione, il carisma e la razionalizzazione.

Non bisogna però cadere nell'errore madornale di utilizzare la storia del diritto per legittimare le normative vigenti, e stabilirne l'insuperabilità. Spesso nel dibattito che connota il diritto, infatti, si è soliti cadere in due errori grossolani, sebbene suadenti:

- Il primo di questi suggerisce una continuità nella storia e nel diritto. Se norme e concetti esistevano in passato come esistono oggi, non può che discendere da ciò la loro necessarietà. La storia, quindi, viene utilizzata per legittimare il presente. Sebbene l'argomentazione fornita sia suadente, la continuità storica offerta non esiste, è illusoria; la storia non può in nessun modo sviluppare un'affermazione di questo genere. Non esiste nulla di definitivo. Il passato esiste nella mente dello storico, e la lettura delle norme è condizionata dal contesto culturale, per tale ragione sono redatte sempre nuove edizioni dei testi storici in quanto la storia è destinata a cambiare nella lettura che ne viene fatta. Ad esempio il periodo di terrore dell'inquisizione è stato letto in maniera differente nelle due metà del novecento, passando dal totale disprezzo, al riscoprire in quel sistema alcuni rudimenti delle meccaniche giuridiche odierne. La stessa storia è relativa. Anche appellarsi a una continuità terminologica, non può che rivelarsi fallace. Un concetto quale ad esempio la famiglia, apparentemente ineliminabile, è tale solo dal punto di vista terminologico. Ai tempi dei romani, le famiglie non connotavano pochi elementi legati da vincoli di parentela, ma vere e proprie tribù che contavano anche servi e clienti; nel medioevo, diversamente, il termine

famiglia inquadrava una realtà mercantile: nelle sedi distaccate vi era il *filio* come rappresentante del mercante, da cui il termine *filiale*.

HESPANA - La storia del diritto è sicuramente uno dei maggiori argomenti a fondamento della teoria che legittima il diritto attraverso la tradizione. Molti sono nel corso della storia i filoni argomentativi che muovono in questo solco. Nell'Antico Regime il diritto antico coincideva con il diritto giusto, in quanto lungamente praticato e istituito; ma anche in tempi più moderni questa matrice ideologica trova riscontro: infatti, all'inizio del XIX secolo, la scuola filosofica giuridica tedesca riteneva che il diritto sorgesse dallo «spirito» della nazione (il *Volksgeist*), pertanto la storia giuridica aveva il ruolo fondamentale non solo di rivelare il diritto tradizionale, ma anche di proteggere le norme vigenti dalle innovazioni. Questa stessa ideologia è stata recuperata negli anni 30 e 40 del Novecento, con l'avvento dei movimenti e delle ideologie di tipo nazionalista. Guardare alla storia come una strada che mostri la rivelazione di uno spirito nazionale (sempre che esista dato l'evidente pluralismo dei valori di una società) è totalmente errato, specialmente se si ricorda che quest'opera di legittimazione è fatta sempre attraverso lo sguardo di uno storico, un uomo che analizza il diritto attraverso il proprio filtro, e quindi pone in questo quadro le sue credenze e i suoi preconcetti.

- Un'altra strada, ancor più convincente, basa la propria teoria su una naturale crescita evolutiva del diritto, un'evoluzione graduale, incessante. La storia si evolve da un passato rozzo e gretto, sino alla florida civiltà moderna, apogeo della crescita intellettuale. La scala evolutiva non poteva che portarci a questo vertice. Il presente è legittimato perché è la fine di una lunga esperienza storica: se usiamo il prodotto di una lunga evoluzione, dovrebbe essere la cosa migliore. Tuttavia, va fatta un'importante considerazione: quanto detto vuol dire che anche la nostra società non è che un gradino della scala, e che, quindi, tale perfezione non esiste. Anche noi saremo travolti, superati, dopo aver vissuto nella nostra illusione. La nostra cultura è imperfetta. Un'altra considerazione doverosa è che se questa naturale evoluzione fosse vera, non si capirebbe come a distanza di secoli si guardasse a diritti antichi, come il diritto romano, con nostalgia. Se la perfezione del diritto era nell'età romana, devono per forza esistere delle involuzioni, dei regressi, età storiche di decadenza. In età medievale, per esempio, si concepivano alcuni territori come di proprietà collettiva; quando poi è subentrata l'età napoleonica, i giuristi, reputando i provvedimenti presi in età medievale come ferini e rozzi, pensarono di sfruttare questi territori, con la normale conseguenza della rovina. Quest'ultima è un'ulteriore prova di regresso giuridico e storico all'interno dell'evoluzione umana. Inoltre, va anche tenuto conto del fattore geografico: contemporaneamente alla nostra evoluzione, ce ne sono state numerose altre, non meno dignitose delle nostre. Non si può dire attraverso la storia che il nostro diritto sia il migliore possibile.

La continuità e l'evoluzione storica non esistono, la storia del diritto è lo strumento del giurista per comprendere i meccanismi intellettuali, le griglie di lettura. Sono le tecniche intellettuali a non cambiare. Come possiamo evincere dalle opere giuridiche che si tramandano, tramite lo studio della storia del diritto non solo possiamo comprendere perfettamente il passato, ma anche il futuro. La storia ci permette di conoscere non solo il diritto, ma lo sviluppo della nostra civiltà.

HESPANA - Una terza strategia legittimante è quella di sdrammatizzare la posizione del giurista rispetto alla società in cui esso è situato. Infatti, fino agli anni '60, dominava una concezione della storiografia giuridica continentale filo-medievale, e proprio in questo periodo fu pubblicato da Hens Kalsen il manifesto volto a purificare la scienza giuridica da qualsivoglia elemento politico. Questa erronea interpretazione della figura del giurista dipinge il verdetto giuridico come un'opzione puramente tecnica e scientifica, separata dai conflitti sociali, e le preoccupazioni degli studiosi del diritto meramente teoriche, astratte o erudite.

CONCETTI GIURIDICI FONDAMENTALI.

NORMA (non coincide con il concetto di legge)

La nozione di legge è moderna, risale a quando Napoleone all'inizio dell'800 inventò il codice; oggi, tuttavia, si è soliti pensare che il diritto sia fatto esclusivamente di leggi, e che esista una perfetta equazione fra legge e diritto. Tuttavia tale corrispondenza non risponde pienamente al vero. Infatti, le naturali componenti di questa scienza sono le norme; tutte le leggi sono norme (salvo alcune eccezioni), ma non tutte le norme sono leggi. La legge è quel particolare diritto creato dallo stato.

La prima delle parole che ha condizionato il diritto, infatti, non è legge, ma è la parola "**canone**", un termine greco. La Grecia è, infatti, la prima vera civiltà giuridica. Il termine canone nasce per descrivere qualcosa di concreto: l'arbusto o la canna; il canone è, quindi, il mezzo per passare dal concreto all'ideale, lo strumento di **misura del retto, della regolarità**, lo strumento di misurazione delle cose umane.

Lo stesso concetto di canone si riverserà nella cultura latina. Quando i romani si trovano nella situazione di dover definire lo strumento per rapportarsi al diritto, utilizzarono il termine "**regula**", **termine usato per indicare uno strumento utilizzato per la misurazione lineare.**

Lo stesso termine "normale" designa tecnicamente ciò che è perpendicolare. Essere conformi alla norma, vuol dire essere retti. La norma è lo strumento giuridico per misurare la vita.

ISTITUZIONE

Termine che solitamente è utilizzato per indicare macro-realtà come lo Stato o le Regioni, che però non esauriscono detto concetto. *Santi Romano*, giurista del 900, disse che ogni ente o corpo sociale, purché condivida una finalità, è qualificabile come istituzione. Se si studiano le parole di Santi Romano, possiamo identificare molte realtà storiche come istituzioni, fino a classificare in questa categoria anche alcune organizzazioni malavitose. L'istituzione deve essere organizzata e deve riconoscere e rispettare delle regole per perseguire la sua finalità comune; ad esempio in un'aula universitaria tutti rispettano la norma del silenzio, sebbene non esista alcuna legge scritta che lo imponga, poiché la collettività è impegnata nel raggiungimento del suo fine.

ORDINAMENTO

Differentemente da quanto si possa pensare, l'ordinamento non è l'insieme delle leggi di un paese. L'ordinamento è la fusione dinamica d'istituzione e norme, due realtà imprescindibili. L'ordinamento è una realtà giuridica composita. Talvolta capita che esista una *lex non recepta*, ossia una legge non condivisa, sebbene presente nel codice. Di una legge che non ha la dignità di norma ne offre un esempio valido Manzoni ne "I Promessi Sposi", indicando come i Bravi venissero combattuti solamente in maniera fittizia, mentre in realtà il fenomeno era senza dubbio diffuso.

La realtà non coincide con la legge. Il diritto non si esaurisce nelle disposizioni scritte, anzi spesso è del tutto contrario; è importante per tale ragione conoscere le norme.

LA REALTÀ GIURIDICA NELLA GRECIA CLASSICA

Non è escluso che siano esistite realtà giuridiche prima della civiltà greca, anzi, testimonianze come la Stele di Hammurabi o il Vecchio Testamento ne sono prova concreta. È bene iniziare, tuttavia, con la civiltà greca per dare un giusto punto di partenza al nostro iter storico; precisamente andando a curare quel periodo che gravita attorno alla guerra del Peloponneso e i conflitti fra le grandi civiltà di Sparta e Atene, testimonianze che ci sono pervenute dall'età classica, dal 420 a.C. al 520 a.C.

Il problema sostanziale del Diritto Greco è che non è mai esistito uno Stato Greco o un ente simile. La Grecia era caratterizzata dall'eterogenia, da tutta una serie di realtà isolate, prive anche di una vera e propria lingua greca comune. Fu questo quadro a compromettere la possibilità di pensare alla Grecia come una realtà giuridica, data soprattutto la molteplicità dei diritti, che differivano secondo la polis; ma a impedire la costituzione di una realtà giuridica omogenea fu, soprattutto, l'immensa varietà di regimi politici che si erano instaurati, che spaziavano dalla Tirannide sino alla Democrazia ateniese, con esempi di Oligarchie. Il diritto, così frammentato, finisce per essere troppo **locale**, e quindi di scarsa importanza. Con la mancanza di un diritto unitario, e l'assenza di una scienza del diritto, non ci sono pervenuti scritti o testimonianze di opere giuridiche; tutto ciò che sappiamo oggi del diritto greco è estrapolato dalle opere letterarie. Una prima testimonianza ci è, infatti, fornita dal sommo poeta Omero. Egli non racconta di leggi o di norme, ma di un'età leggendaria ove il diritto era sovrapposto alla volontà divina.

La giustizia era rappresentata da **Themis**, una divinità, realtà perfetta e ineffabile, inaccessibile per l'uomo; una giustizia eterea. Gli uomini per disciplinare i loro conflitti non potevano che rivolgersi a una realtà inferiore, **Dike**, nata dall'unione di Themis con Zeus. La Dike era la legge degli uomini, imperfetta, rozza imitazione della Themis, interpretata dai Sacerdoti e dagli Oracoli che svelavano le regole di comportamento. Tuttavia, una situazione del genere mal si adattava alla dinamica realtà del diritto, caratterizzata da sempre dall'evoluzione. Non esisteva una concezione del diritto come legge: gli uomini non possono imporre il diritto su altri uomini; le leggi non si fanno, sono scritte da sempre. Fu la trasformazione della civiltà greca, e l'affermazione della classe degli **Opliti**, a far nascere l'esigenza di una legge più terrena, un diritto alla portata di tutti, che non fosse amministrato dal capriccio di nobili e sacerdoti: vi deve essere la certezza del diritto. Si avvertì il bisogno di una legge **scritta**, la sola che permettesse a tutti di avere con il diritto un contatto concreto e tangibile. La parola scritta da un valore sacrale alla legge in quanto la rende immutabile; le nuove norme nate dallo scontro fra *poleis* saranno viste come tradimento, violazione del sacro. I primi autori di questa trasformazione furono **Dracone e Solone**, ad Atene, ma il fenomeno trova espressione in molte altre civiltà greche, anche in Italia, come Catania e Locri. Essi non creano il diritto, ma mettono per iscritto le consuetudini della città.

Euripide, nelle sue opere, racconta questo passaggio. Un araldo, giunto da Tebe ad Atene, vuole incontrare chi realmente conta nella Polis. Teseo risponde allo straniero rilevandogli la natura democratica del loro sistema politico, ove ognuno esercita la propria sovranità. L'araldo, sorpreso e indignato, alza un'obiezione all'Ateniese, sostenendo che per esercitare la propria autorità è necessario avere dalla propria il

tempo di impiegarsi negli affari della polis, Teseo gli risponde che l'ingiustizia di cui egli parla risiede solo nelle civiltà ove non ci sono leggi scritte e che la cosa peggiore è avere un tiranno che fa le leggi solo per pochi.

In tutte le civiltà arcaiche, la scrittura era considerata sacra, una conquista dell'ingegno umano, immutabile e assolutamente immodificabile; tuttavia tale condizione condannava il diritto a una condizione d'immobilità, assolutamente inaccettabile. Gradualmente così, com'è naturale che sia, il diritto scritto ha subito le necessarie modifiche, suscitando l'indignazione dei più che interpretarono quest'evoluzione come una profanazione dello scritto; anche grandi pensatori come Platone e Aristotele, ritenevano che il diritto dovesse rimanere immodificato, e proteggere la propria razionalità.

Alla domanda sul perché esistono le leggi, le risposte dei due filosofi greci sono discorsi: per Platone le leggi nascono da una pulsione esterna, in quanto gli uomini, avendo paura, si accordano per difendersi e usano il diritto per ottenere coesione sociale. Per Aristotele, invece, le leggi sono il risultato di una pulsione interna, in quanto l'uomo ricerca gli altri uomini per natura e il diritto non è che la naturale espressione di questo istinto.

E' con i sofisti che vi è un primo passo avanti verso l'accettazione dell'evoluzione del diritto. I sofisti ritenevano il diritto una difesa autoimposta della società, un disciplinamento indispensabile e funzionale; l'uomo per sua natura, non è un animale sociale (come riteneva Aristotele), ma un opportunist che ha bisogno di vincoli per vivere pacificamente in società. Il diritto non è innato, tale è solo l'istinto di sopravvivenza, di sopraffazione del prossimo; l'uomo rispetta le regole solo perché teme la sanzione ad esse connessa¹.

Sebbene in qualche modo detta obiezione legittimi la naturale evoluzione del diritto, essa risulta senz'altro caustica, e relega il diritto a una condizione quasi accidentale. A questa risponde Platone che, grazie all'esempio di Socrate, dimostra che queste norme sono indispensabili, e spesso è l'uomo a sentire di doverle rispettare poiché gli hanno permesso di prosperare e vivere pacificamente. Socrate, infatti, in punto di morte immagina che le leggi gli vadano incontro e gli dicano di seguirle in quanto, avendole rispettate per tutta la vita, è giusto che le debba rispettare anche in punto di morte.

Aristotele, per primo, catalogherà le leggi dell'uomo, dividendo la giustizia in:

- Distributiva – la quale se fosse rispettata sarebbe l'unica legge esistente;
- Correttiva - applicata quando la giustizia distributiva non viene obbedita.

Inoltre, s'interessò particolarmente al carattere *dell'equità*, di particolare rilevanza nel diritto. Egli riteneva che una norma non dovesse essere applicata in tutte le fattispecie, ma bisognava considerare la condizione del soggetto; non bisognava far prevalere l'esigenza dell'omogeneità. Ne è un esempio la tragedia di Edipo; questo personaggio commette le nefandezze più atroci (uccide il padre e giace con la madre), e la sanzione che gli spetta è altrettanto micidiale, senza in nessun modo tener conto delle circostanze che l'hanno portato a compiere tali azioni. Esiste la civiltà giuridica ma manca l'*animus*.

¹Per molti, è proprio nel pensiero sofista che va ritrovato l'incipit della teoria contrattualista.

COSA ACCADE PERÒ SE LE LEGGI DEGLI UOMINI SI SCONTRANO CON LE LEGGI DIVINE?

Sofocle, *nell'Antigone*, descrive cosa accade quando le due leggi si scontrano. Antigone durante l'assedio di Tebe, vede morire un proprio fratello. Sebbene il Re avesse imposto il divieto di non seppellire i caduti, infrange questa norma e dà sepoltura al parente, attirando l'attenzione di una guardia che lo porta di fronte al Re. Antigone non nega l'entità delle sue azioni, ma porta all'attenzione del sovrano che il divieto da lui imposto trascende le leggi divine, e che il suo volere non è più importante di quello di Zeus.

CIVILTÀ LATINO-CLASSICA

Prima di esaminare il sistema giuridico romano, è bene tracciare la situazione politica, individuare le autorità, e le basi sulle quali questo si è fondato. Il 390 a.C. segna l'ultima volta che Roma, per opera di Brenno e durante il consolato di Furio Camillo, è vittima di un sacco; dopo questa data la città non è più stata, a lungo, profanata; si è, invece, estesa, allargando i propri confini, e incrementando la propria potenza militare. Con le campagne militari romane si ha l'espansione della cultura e della lingua latina che, a differenza dei Greci, porranno le basi per lo sviluppo dell'identità culturale; tutti, popoli assoggettati e confederati, si riuniscono sotto la stessa matrice culturale, ponendo le perfette fondamenta per lo sviluppo della scienza giuridica.

Dopo la cacciata dei Re, Roma ha dato luogo a un sistema politico di matrice democratica, voluta in risposta allo scontro fra patrizi e plebei. La figura del console, esercitante il potere esecutivo, rivestiva la massima autorità, ne erano eletti due per scongiurare il pericolo di monarchia; inoltre, come ulteriore misura a fronte di un possibile accentramento di potere, i romani avevano edificato un vastissimo apparato politico-burocratico. Il potere normativo spettava al popolo romano, attraverso i comizi popolari; ad affiancare le scelte di questi, il senato, con le sue deliberazioni. Tutte le cariche non prevedevano retribuzione, ma venivano esercitate per onore.

L'ampio decentramento non venne meno neanche con l'avvento del **Principato**, per opera di Gaio Giulio Cesare Ottaviano nel 27 d.C. Egli si pose semplicemente *primus inter pares*, superiore a tutti gli altri, lasciando in piedi tutte le magistrature.

Per quanto concerne l'amministrazione della giustizia, chi gestiva la macchina giudiziaria era il **pretore**. Il pretore, tuttavia, non era un esperto di diritto, ma un semplice uomo politico; la carica di pretore non era che una delle tante tappe del *cursus honorum*. Il sistema giudiziario romano, ad ogni modo, era ugualmente efficiente; infatti, al pretore spettava semplicemente accertarsi delle situazioni e delle circostanze presentate alla sua attenzione, il caso sarebbe stato poi proposto a un *prudens*, un giurista, che avrebbe sbrogliato la situazione offrendo il suo parere.

Il processo permette al giurista d'acquisire grandissimo rilievo nella società, favorendo lo sviluppo della scienza giuridica romana. L'apice dello sviluppo, tuttavia, arrivò con la conquista della civiltà ellenica; la Grecia, entrata nell'età della decadenza, divenne preda della macchina imperiale romana. Le conseguenze della conquista furono paradossali: «**la Grecia catturata, catturò il belluino e rozzo vincitore**»; Roma è ammaliata dal mito e dalla cultura greca. Quest'evento è determinante per l'evoluzione del diritto, infatti, i giuristi romani poterono incamerare dalla cultura ellenica il pensiero filosofico, e la *logica (esposta da Aristotele nell'Organon)*. Il diritto romano assume i connotati del diritto per eccellenza.

I romani, ben presto, sentiranno l'esigenza di dare luce a un corpo normativo scritto; non eccellendo culturalmente, chiederanno aiuto agli Ateniesi **Dracone e Solone**, baluardi della giurisprudenza greca. Su **dodici tavole di bronzo**, scritte nel 450 a.C., sarà redatto l'intero corpo legislativo romano, tavole che saranno affisse nel foro, dove tutti avrebbero potuto leggerle e consultarle.

Il giurista Ulpiano dividerà poi il diritto in base ai destinatari, individuando la c.d. tripartizione classica del diritto.

IUS CIVILE – Fatto dai romani per i romani, in seguito esteso anche a federati e popoli sottomessi.

IUS GENTIUM – Diritto delle genti, che traccia i punti di contatto del diritto romano con gli altri diritti; individua i cardini necessari, necessariamente validi anche per chi non gode della cittadinanza romana, ossia il peregrino. Una di queste fondamenta è la *fides*, la fiducia, concetto universale, alla base del diritto delle genti.

IUS NATURALE – I giuristi più imbevuti di filosofia parlano anche di un diritto appartenente a tutti, un diritto naturale.

ANCHE I *PRUDENTES* ROMANI S'INTERROGARONO SUL PROBLEMA DELL'EQUITÀ.

“Summus Ius, Summa Iniuria” – Essere precisi e categorici in tutte le situazioni può condurre all'ingiustizia; per tale ragione il diritto e il processo romano si sono improntati al carattere della flessibilità. Il binomio pretore-*prudens* ha dato vita, quindi, a un sistema costruito su base scientifico-casistica, dove il pretore si occupa di inquadrare la fattispecie in un dato caso, e il giurista si preoccupa, invece, di trovare la soluzione più giusta. I Romani non diedero mai definizioni generali alle loro categorie, costruirono le loro risposte sui casi particolari.

Il pretore, sebbene coadiuvato, ebbe grandissima importanza; infatti, questo era in grado di creare azioni fittizie così da inquadrare la fattispecie nella regolamentazione di un caso simile, espandere il quadro normativo, concedere eccezioni; il pretore supplisce alle lacune del diritto, corregge le incoerenze di un modello antiquato.

“Scire leges non est verbo rum tenere, sed vim haec potestates” – Si conoscono le leggi solo quando si riesce a carpire l'intima natura di esse. Il diritto è un'arte, l'arte del buono e del giusto; non si tratta di perizia tecnica, è necessaria grande sensibilità e abilità.

PERIODO PRE-MEDIEVALE.

INTRODUZIONE AL PERIODO STORICO.

Prima di dedicarci all'analisi del periodo medievale è bene sgombrare la mente da alcuni artifici ed errori comuni. In primo luogo, è bene tener presente che è lo storico ad avere l'esigenza di dover fissare dei periodi; non esistono e non possono esistere dei confini storici, e senza dubbio non è neanche possibile fissare una data per stabilire un cambiamento totale e repentino. Fissare un periodo ed etichettarlo come "*Medievale*" è senz'altro una forzatura; se per lo storico la data simbolica fissata è un punto di svolta, nei fatti questo non accade, il mondo non subisce alcun particolare cambiamento.

E' bene, prima di tutto, soffermarsi sull'etichetta "*Medioevo*", per opera degli studiosi del Seicento. Il Seicento è contraddistinto dall'Umanesimo, ma soprattutto dal Rinascimento, una nuova rinascita dopo la decadenza dell'Impero Romano. Fra Periodo Classico e Rinascimento, il nulla, una realtà grezza di mezzo; è così che è posta l'etichetta "Medioevo", in accezione spregiativa, come età dell'assenza di civiltà. Tale denominazione è rimasta anche in seguito alla rivalutazione del periodo.

Gli storici fissano generalmente la data d'inizio del periodo medievale nel **476** d.C., quando l'imperatore Romolo Augustolo fu deposto da Odoacre, Re Barbaro, che, anziché vestirsi dell'insigne romana, le inviò all'Imperatore Romano d'Oriente segnando la fine dell'Impero Romano d'Occidente. Gli uomini dell'epoca, tuttavia, non avvertirono questo cambiamento epocale, per loro era all'ordine del giorno che un imperatore romano fosse deposto, specie se si trattava di un giovinetto quale Romolo Augustolo.

Data sicuramente più rappresentativa è forse il **380**, anno in cui fu proclamato da Teodosio l'editto di Tessalonica. In tal editto fu imposta a tutti i sudditi dell'Impero la religione cristiana, tutti i Romani dovevano convertirsi al Cristianesimo. Il cambiamento fu certamente più traumatico, il Cristianesimo non era così diffuso in quel momento, e soprattutto le classi più nobili neanche lontanamente pensavano di aderire alla religione cristiana, vestendo spesso i panni di sacerdoti pagani. Il Senato, sebbene esautorato, vestiva i panni della Dea Vittoria; tolto ciò, perdeva anche la sua dignità. A ciò si aggiunge anche un problema di mentalità legato alla concezione del tempo: se per i Romani vi era la concezione ciclica, con un eterno ritorno, per i Cristiani la concezione era lineare, con un inizio e una fine.

Un'altra data che potrebbe ben calzare come punto di svolta è l'anno **410**; dopo il sacco di Roma per opera di Brenno, Roma non aveva più avuto modo di preoccuparsi della sicurezza dell'*Urbs*, divenendo potenza egemone e conquistatrice. Nel 410 d.C., invece, vi è, a seguito della sconfitta di Adrianopoli, un nuovo sacco. Le legioni romane sono sgominate dai Visigoti, guidati da Alarico, spinti alle porte romane dall'avanzata Mongola. Per i Visigoti il sacco di Roma è un saccheggio come un altro, non vi è alcuna motivazione di tipo strategico-militare. I Romani capiscono che è tempo di riedificare le mura, e così sono costruite le mura Aureliane. I poeti cantano con nostalgia la Roma scomparsa, la Roma prima della decadenza. Un nuovo saccheggio seguirà, così traumatico e imponente da lasciare un segno nella nostra lingua, il saccheggio vandalico via mare nel 455 d.C.

Lo stesso discorso è sicuramente calzante anche per quanto riguarda la data che fissa la fine del periodo medievale. Gli storici sono soliti indicare come data il **1492**, anno in cui Cristoforo Colombo scopre l'America. Anche questa volta, per le popolazioni

dell'epoca questa data non si è rivelata affatto segno di grande cambiamento, in quanto prima del ritorno di Colombo in Europa e dell'annuncio della scoperta è passato molto tempo, durante il quale la popolazione è rimasta all'oscuro; inoltre la scoperta annunciata da Colombo era erronea poiché convinto di esser arrivato in India.

Data più rilevante è senza dubbio il **1460**, anno nel quale in una bottega tedesca, un artigiano, Gutenberg, pose le basi per un'invenzione importantissima: la stampa. Un evento senza dubbio rivoluzionario che permetteva di riprodurre testi e scriverne a costi realmente ridotti rispetto a quelli dell'epoca: un testo, prima dell'invenzione della stampa, valeva molto più di numerosi immobili. Tutta la cultura poteva ora avere una notevole espansione, una diffusione più economica, e proprio a tal proposito cominciò a essere più frequente l'utilizzo di materiali meno pregiati, come la carta, da poco inventata. Grazie a questa invenzione pochi anni dopo Martin Lutero avrà i mezzi per indicare ai cattolici di leggere direttamente la Bibbia senza nessun tipo d'intermediario.

Un altro evento traumatico per la gente dell'epoca è situato nel **1453**, anno che segna la caduta dell'Impero Romano D'Oriente. Tal evento è particolarmente sentito soprattutto in relazione alla storia e alla politica di conquista della potenza islamica. Il popolo musulmano metteva in atto campagne militari rapidissime, gli stessi Vandali, che hanno sbaragliato i Romani, sono annientati rapidamente dai Musulmani. Per entrare e tenere il controllo dell'Occidente, gli Arabi metteranno in atto una manovra a tenaglia, attaccando su due fronti: il primo attacco passa per lo stretto di Gibilterra, dove sono situati i Visigoti, rapidamente sbaragliati, e dove sono fermati da Carlo Martello. Da Oriente la manovra a tenaglia trova la difesa bizantina, baluardo del cristianesimo per oltre mille anni. L'impero di Bisanzio cadrà, e la civiltà occidentale si renderà conto che a fermare l'avanzata musulmana non vi è più nessuno e gli arabi arrivano ad assediare Vienna. La civiltà cristiana è in pericolo. Per tale ragione tutti i popoli cristiani, anche i più acerrimi avversari, si riuniranno sotto un solo vessillo e combatteranno contro gli invasori turchi. Con la battaglia di Lepanto il cristianesimo vincerà sulla minaccia islamica (1571).

Il periodo delimitato è troppo lungo ed eterogeneo, gli storici per tale motivo l'hanno diviso in Alto Medioevo e Basso Medioevo, dividendo così i secoli più decadenti da quelli di una maggiore fioritura; per una scelta esteriore, l'anno indicativo che segna questo passaggio è l'anno 1000.

Tale divisione, tuttavia, è certamente troppo brutale e schematica. La storiografia tedesca ha ritenuto dover elaborare un nuovo quadro generale medioevale, suggerendo una nuova immagine: un arco. L'arco rappresenta sicuramente in maniera migliore l'andamento storico della linea retta: infatti, come suggerisce la forma, a una fase iniziale di fioritura segue un momento di massimo splendore, per terminare in un'epoca di decadenza, ma proprio come accade in fisica, le cadute più rovinose permettono di ottenere la giusta spinta, tale da permettere al genere umano di risalire e percorrere un nuovo momento di splendore. Una visione storica decisamente più credibile.



Riallacciandoci al periodo romano, è bene partire da un'importante innovazione introdotta da Diocleziano nel III secolo d.C. Diocleziano, infatti, cambia completamente il modo di proporsi dell'imperatore. Si esce dal *Principato* e **si entra nel *Dominio***, su influenza orientale, in quanto Roma è entrata in contatto con tale mentalità dopo aver conquistato terre. Al *Princeps* si sostituisce il *Dominus*, il detentore della macchina istituzionale. Il *Dominus* non è più *primus inter pares*, egli detiene tutto il potere e soprattutto è simbolo di autorità. Per far sì che tale concetto fosse maggiormente chiaro, gli imperatori indossavano il mantello di porpora, colore prezioso e costosissimo, ottenuto dalla lavorazione di conchiglie preziosissime, prezzo che solo un imperatore può pagare. Non più la sostanza delle azioni, ma l'apparenza qualifica l'imperatore. Egli non scende più fra il popolo, non cerca il contatto diretto con la gente, anzi, vuole far sì che si consolidi l'immagine di un'autorità invisibile, una figura associabile alla sacralità, pertanto resta confinato nel suo Sancta Sanctorum dove è assistito da funzionari che restano in piedi in concistoro. Gli imperatori diventano divinità sulla terra, con loro nasce il rito del bacio dell'anello, simbolo di sottomissione religiosa. Chi contrasta l'imperatore diviene colpevole di **lesa maestà**; per macchiarsene non è necessaria la minaccia fisica alla persona dell'imperatore, basta anche il solo dissenso ideologico o la mancata adorazione del Principe come divinità. Questa è la strada che conduce Roma all'**assolutismo**: l'imperatore è *legibus solutus*, privo di qualsiasi vincolo legale; il potere normativo è sua esclusiva, e per i giuristi dell'epoca, l'imperatore stesso è l'espressione della legge sulla terra. *Imperator est lex animata. Verbum principis est legem in terro.*

Questo genera un importante cambiamento nel sistema legale casistico romano. Il magistrato che non riesce a inquadrare la fattispecie nelle leggi romane, anziché rivolgersi a un *prudens* e alterare il quadro normativo, chiederà un consulto al *Dominus*. La risposta data dall'imperatore avrà valenza assoluta per tutti i casi simili, la sentenza diventerà legge, una risposta specifica che assumerà valenza generale. Iniziano a svilupparsi le Costituzioni imperiali Rescritte: se l'imperatore firma in calce, una supplica diventa legge. Le disposizioni legislative provenienti dall'imperatore prenderanno il nome di **leges**. Il pretore non può più ora liberamente interpellare i giuristi e chiedere un loro consulto, giacché potevano mettere in discussione l'esclusività del potere normativo appartenente all'imperatore. I giuristi possono dare risposta solo se autorizzati: si applica lo *ius respondendi ex auctoritate principis*. La scienza giuridica non è più libera; si distinguono ora dalle *leges*, gli **iura**, di stampo scientifico per opera dei giuristi.

Nel 426 Teodosio II è autore di un nuovo cambiamento, emana la **Legge delle citazioni**, voluta da Valentiniano III. E' ristretto ulteriormente il quadro giurisprudenziale: la legge indica quali giuristi è possibile citare in sede giuridica; una chiusura delle scienze giuridiche senza precedenti. **I cinque giuristi designati erano Papiano, Ulpiano, Paolo, Gaio, e Modestino**; altri giuristi potevano essere interpellati solo se citati da questi, e se ne era allegato il testo originale.

Questa particolare nota si spiega facendo riferimento a particolari avvenimenti storici: con la venuta barbarica e i vari sacchi di Roma, molte biblioteche sono state distrutte o bruciate e moltissimi testi sono andati dispersi; una perdita insanabile per quanto concerne il diritto e la cultura in generale. Si richiedeva, quindi, la copia originale di quanto detto e questo generava non pochi problemi, in quanto spesso capitava che si presentasse un avvocato che gelosamente custodiva un testo che si pensava fosse andato perduto. L'impero entra nella fase di decadenza, l'Imperatore per limitare i danni deve porre dei freni alle scienze giuridiche, che oramai non è più possibile tramandare in quanto non c'era stato il tempo di trasferire la cultura dal papiro alla pergamena, materiale più resistente. Nasce il diritto romano del *volgo* (da *vulgus*, popolo); il diritto classico, invece, è così danneggiato che si riduce all'essenziale per sopravvivere. Si cominciano a produrre i sunti delle produzioni più autorevoli come le *Pauli Receptae Sententiae* o i *Tituli ex corpore Ulpiani*. Alcuni studiosi dell'epoca denunciano la spirale di decadenza nella quale sta cadendo l'impero, etichettando il diritto che stava formandosi come illusorio e incompleto.

Mentre Roma si appresta a spegnersi lentamente, una nuova realtà giuridica fiorisce: la civiltà cristiana.

I Romani, quando conquistavano una nuova popolazione, imponevano il loro diritto e la loro lingua, mai hanno imposto la loro religione, giacché temevano l'ira delle divinità dei popoli assoggettati. Con la conquista dell'Oriente la religione è importata, come ad esempio il culto del Dio Mitra. I cristiani saranno i primi a essere perseguitati, e per una serie di valide motivazioni: il cristianesimo, infatti, è una religione di tipo monoteista, e come recita il primo comandamento (*Non avrai altro Dio al di fuori di me*), non è compatibile con nessun altro tipo di religione o divinità. Anche l'Ebraismo è una religione monoteista, ma, a differenza del Cristianesimo, non tendeva a espandersi. Con la nascita del Dominato, l'imperatore aveva assunto connotati sacri, come ben sappiamo, e non adorare l'imperatore voleva dire macchiarsi di lesa maestà. Il cristianesimo era incompatibile con il Dominato, e per questo furono puniti con la pena stabilita per il crimine di lesa maestà: **il rogo**. Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, scrive all'imperatore Traiano, chiedendogli di come avrebbe dovuto comportarsi nei riguardi dei Cristiani; si domandava se andassero puniti tutti allo stesso modo o fosse prevista salvezza per chi si pentisse e scegliesse di adorare l'imperatore. Questa testimonianza evidenzia come i Romani non avessero nulla contro il cristianesimo e anche per le autorità romane è una novità assoluta punire i sudditi per il loro credo.

Una prima apertura al cristianesimo si ha con **Costantino**, il quale vive la sua vita da non cristiano: Costantinopoli, la città da lui voluta, era stata progettata senza chiese cristiane e i giorni della settimana non hanno connotazioni religiose, ma prendono il nome dai pianeti (a esclusione del sabato di derivazione ebraica) e la Domenica è il giorno del Sole, identificato con l'imperatore. La leggenda vuole che durante la battaglia di ponte Milvio con Massenzio, egli abbia ricevuto un segnale divino che gli suggerì di tracciare sugli scudi da battaglia il simbolo cristiano; questo l'avrebbe condotto alla vittoria e ciò l'avrebbe portato a emanare l'editto di Milano del 313 in segno di ringraziamento. Recenti studi storici hanno evidenziato come, andando oltre una visione

religiosa, sia possibile trovare una giusta motivazione di tipo strategico-militare in questa manovra di Costantino. La religione cristiana, infatti, era solitamente abbracciata dai ceti più poveri, e sicuramente in questa categoria rientravano i legionari; in un giorno di battaglia ove ognuno rimetteva la propria vita nelle mani di Dio, disegnare sugli scudi un simbolo religioso voleva dire per molti indugiare nel cozzare la propria spada contro quel simbolo sacro.

Così Costantino rende legale il culto della religione Cristiana. I Cristiani finalmente escono allo scoperto, ma proprio questa nuova possibilità di professare la propria fede pubblicamente è l'origine di nuovi conflitti. I gruppi cristiani che fino allora avevano agito di nascosto, senza alcun contatto con le altre comunità, una volta allo scoperto, vengono a conoscenza delle altre sfumature di culto della religione cristiana. Questo segna l'inizio di nuovi conflitti, volti a imporre la propria verità di fede.

Costantino si ritrova ad avere una più profonda rottura, e, poiché si proclama il sommo sacerdote di tutte le religioni, per trovare soluzione convoca i vescovi delle varie comunità a riunirsi sotto di lui, dando vita al primo concilio ecumenico: **il concilio di Nicea**. E' proprio presso Nicea che tutti i vescovi si accordano su una dottrina unica, e ancora oggi il Credo è detto **Credo Niceo**. Questo decreta in maniera definitiva chi si fregia del titolo di eretico. La decisione è sostenuta dall'imperatore, ora è l'eretico a macchiarsi di lesa maestà. Le decisioni prese sono etichettate come **Canoni**, adottando un termine greco in relazione alla sede orientale del **concilio**. Questo è l'inizio del diritto canonico.

Già nelle prime fasi di vita del diritto canonico, i vescovi, dovendo far rispettare la giustizia, troveranno difficoltà nel far rispettare i canoni e applicarli, soprattutto a causa della scarsa efficienza della divisione in patriarcati. In questo quadro assume sempre maggiore importanza il vescovo di Roma, riconosciuto di maggior prestigio per il ruolo di cui è investito dai testi sacri stessi; egli si fregerà prima del titolo di Pontefice, per poi essere eletto **Papa**. Il Papa, come l'Imperatore, si occuperà di gestire il quadro normativo: i vescovi, che non sanno come applicare i canoni o si trovano in difficoltà essendocene pochi, chiederanno, quindi, consulto all'autorità papale, che risponderà tramite un *epistula respondiva*. Differentemente da quanto accade nell'impero, le *epistule papali* non si limiteranno a esprimere un parere sulla fattispecie, ma saranno veri e propri ordini che possono essere applicate a tutti i casi simili, diventando diritti.

Diritto Romano e Diritto Canonico arrivano al Medioevo in maniera del tutto opposta: mentre il diritto romano giunge ormai spento, in decadenza, il diritto canonico ha crescente fortuna. Nonostante ciò entrambi faranno i conti con il problema della *conoscibilità*. In passato non vi erano stati grossi problemi su questo versante, sino a quando l'impero romano non è stato costretto a ridimensionare i propri strumenti. Anche il diritto canonico ha delle grosse difficoltà: non tutti sono in grado di accedere ai testi e alle norme, e le risposte papali di carattere particolare arriveranno ad avere portata generale. Entrambi i diritti troveranno la soluzione in una raccolta normativa, o *consolidazione* (essendo il diritto fino allora caotico come un torrente in piena, la raccolta è come la solidificazione di quell'acqua). Teodosio II e Valentiniano III danno inizio alla raccolta di norme imperiali, esclusivamente *leges*, che prende il nome di *Codex Teodosiano*: risultato minimo se si pensa che l'obiettivo iniziale fosse quello di raccogliere anche le *iura*, componente maggiore del diritto, che maggiormente stava soffrendo la decadenza.

Risultati migliori sono incontrati dal diritto canonico; infatti, abbracciando lo stesso principio, il monaco orientale Dionigi realizza la *collectio dionisiana*, raccogliendo non